

ACCORDO

per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune

tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, Via Ulpiano 11,- di seguito “Dipartimento” nella persona del Pref. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento;

e

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con sede in Roma Via del Collegio Romano, 27, di seguito “MiBACT” rappresentato dal Segretariato Generale nella persona dell’Arch. Antonia Pasqua RECCHIA;

congiuntamente “le Parti”

VISTO

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 24 febbraio 1992 n.225 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’interno se delegato, determini le politiche di protezione civile e che per lo svolgimento delle relative attività si avvalga del Dipartimento;
- l’art. 1 del Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che in particolare ha sostituito l’art. 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito di calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma

dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal DPR n.91 del 2 luglio 2009, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali" , pubblicato nel Supplemento ordinario n. 118 alla G.U. n. 164 del 17/07/2009;

- il decreto n. 7 del Segretariato Generale del MiBACT del 25 maggio 2012 con cui è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali (Circolare n.24 del 29 maggio 2012), e le integrazioni alla struttura organizzativa di cui al successivo decreto n. 8 del Segretariato Generale del 20 giugno 2012 (Circolare n.32 del 21 giugno 2012;
- la circolare del Segretariato Generale del MiBACT n.31 del 18 giugno 2012 con cui sono state diramate le "Procedure per la gestione delle attività emergenziali dell'Unità di Crisi UCCR-MiBAC", il "Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale" e le "Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community MiBAC per l'archiviazione informatica dei file";
- l'Accordo Quadro sottoscritto in data 18 maggio 2005 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero per i beni e le attività culturali, per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune, con durata di sei anni.
- l' Accordo Esecutivo, di durata triennale, sottoscritto in data 4 luglio 2005 tra le Parti, nel quale sono state dettagliate le attività comuni e le modalità di realizzazione;
- l'atto del 10 febbraio 2009, con il quale è stato rinnovato per ulteriori tre anni il suddetto Accordo Esecutivo del 2005;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 4341 dell'11 settembre 2007, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico scientifico per la realizzazione, gestione e sviluppo delle banche dati di interesse comune (in attuazione dell'articolo 3 del citato Accordo Esecutivo del 2005).

PREMESSO

- che ai sensi del decreto legislativo D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" il MiBACT esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera e) del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il Segretariato Generale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo :
 - coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
 - coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento;
 - coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 17 del Codice;

- coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
- coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;
- svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

- che il Dipartimento:

- dispone di un sistema informativo territoriale, con dati georeferenziati ad una cartografia generale del territorio nazionale a grande scala, con banca dati riferita a unità territoriali a livello comunale e di località ISTAT;
- ha in corso studi ed indagini finalizzate alla valutazione dei rischi dell'edificato storico e alla realizzazione della relativa base di dati informatizzata;
- ha attivato il Sistema Centri Storici e R
- ischio Sismico - CSRS *on line* su pagina *WEB*, ad accesso riservato attraverso il Portale SNIPC del Dipartimento, di raccolta di dati e informazioni via *internet* sui Centri storici esposti a rischi e per la gestione delle relative informazioni in caso di emergenza;
- gestisce il sistema CSRS che opera in interoperabilità con il Sistema Informativo sui Beni Tutelati e con il Sistema SIGEC-WEB del MiBACT.

CONSIDERATO CHE

- le Parti stanno conducendo indagini e studi diretti ad approfondire l'inventario, la qualità e la consistenza del patrimonio storico di interesse culturale sul territorio nazionale, ciascuna per i propri compiti istituzionali;
- per lo svolgimento dei predetti studi, si è resa necessaria una stretta collaborazione intesa a condividere le specifiche professionalità, i dati acquisiti, la documentazione nonché gli esiti delle ricerche e delle indagini compiute da ciascuna delle Parti, anche al fine di un più rapido raggiungimento degli obiettivi istituzionali e, in primo luogo, di quelli diretti alla protezione dai rischi naturali e antropici degli abitanti e del patrimonio storico-artistico del Paese;
- le Parti sono chiamate a finalizzare le conoscenze acquisite sul patrimonio culturale per la predisposizione, anche attraverso idonee iniziative formative degli addetti ai sopralluoghi, degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo;
- l'attività del Comitato tecnico scientifico e del Gruppo di Lavoro da esso attivato, ha raggiunto gli obiettivi di qualità delle basi dati, realizzando anche strumenti informatici di comune interesse, individuando ulteriori priorità di supporto alla collaborazione nella gestione delle emergenze calamitose;

- il Dipartimento, con nota n. SIV/0048882 del 20/08/2013 ha manifestato l'interesse a proseguire la collaborazione avviata mediante l'accordo quadro del 18/05/2005 ed i successivi accordi attuativi;
- il MiBACT, che è impegnato a definire codici e protocolli di comportamento da adottarsi in situazioni di emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale, con nota n.9929 del 29/10/2013 ha manifestato l'interesse a rinnovare l'Accordo quadro di cui al punto precedente;
- le Parti hanno la necessità e l'interesse comune a proseguire le suddette attività;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2
FINALITA' DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo il MiBACT e il Dipartimento intendono proseguire la collaborazione avviata con gli accordi precedenti sui temi connessi alle attività di realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di comune interesse, ai fini delle valutazioni dei rischi presenti sul territorio.

Intendono altresì promuovere il coordinamento di iniziative comuni anche con soggetti terzi competenti e coinvolti nella per la valutazione della consistenza e dei rischi del patrimonio culturale.

ART. 3
ATTIVITA'

Il Dipartimento e il MiBACT si impegnano a rendere disponibili, con riferimento all'ambito di interesse comune, le proprie banche dati, i documenti cartacei, le immagini fotografiche, nonché le conoscenze nei settori di rispettiva competenza, favorendo l'interscambio dei materiali, delle informazioni e del contributo delle differenti professionalità.

Il Dipartimento e il MiBACT si impegnano altresì a continuare a rendere omogenee le basi dati di interesse comune, proseguendo le attività avviate mediante i precedenti accordi. Particolare attenzione sarà dedicata alla cooperazione applicativa, mediante interoperabilità tra i sistemi informativi esistenti tra le due Amministrazioni.

Tali attività potranno anche essere di supporto alla gestione dell'emergenza in caso di eventi che mettano a rischio la sicurezza del patrimonio culturale.

ART. 4
MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Dipartimento e il MiBACT individuano quali referenti per l'attuazione del presente Accordo rispettivamente il Prof. Mauro Dolce, Direttore Generale, e il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, coordinatore dell'unità di crisi-coordinamento nazionale.

Per lo svolgimento delle attività sarà istituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari di entrambe le amministrazioni, che programmerà le attività, prevedendone la relativa tempistica di realizzazione.

Il gruppo di lavoro informerà le due amministrazioni in merito al suddetto programma di attività e, con cadenza annuale, relazionerà sulle attività svolte.

ART. 5

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula ed ha durata di cinque anni. La risoluzione del presente Accordo può essere richiesta, in forma scritta, con un preavviso di mesi tre dalla parte che non ritiene di poter proseguire la collaborazione.

ART. 6

ONERI

Il presente Accordo non comporta oneri tra le parti.

ART. 7

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

I risultati dell'attività oggetto del presente Accordo sono di proprietà delle parti contraenti che ne possono fare uso esclusivamente nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

L'eventuale cessione a terzi sarà concordata caso per caso, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora il Dipartimento o il MiBACT intendano pubblicare su riviste nazionali o internazionali i risultati di ricerche derivanti dal presente Accordo o esporli o farne uso in occasione congressi, seminari o simili, sono tenuti a citare l'Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca ed, in ogni caso ad informare preventivamente l'altra amministrazione sulle informazioni che si intendono pubblicare, al fine di valutare eventuali livelli di riservatezza da rispettare.

Roma,

Il Segretario Generale
del MiBACT

Antonia Pasqua Recchia

Roma,

Il Capo del Dipartimento

Franco Gabrielli